

nazioni la misura di tre miglia marine dal litorale <sup>1)</sup>, e in questo limite appunto la pesca del pesce è riservata ai pescatori nazionali e agli esteri assimilati in base a speciali trattati ai nazionali, mentre quelli ad essi non assimilati sono soggetti al pagamento del diritto di lire trenta per ogni sei mesi <sup>2)</sup>.

Come abbiamo già detto la pesca è vietata nei porti, nelle darsene, nei canali e fossi senza il permesso dell'autorità marittima.

80. Il litorale dello Stato, agli effetti della pesca, è ripartito in tre *distretti*, i confini dei quali furono determinati avendo di mira, sotto l'aspetto nautico l'opportunità che i pescatori non avessero mai a perdere di vista la costa, e sotto l'aspetto industriale le abitudini e le necessità locali: il primo comprende i compartimenti marittimi di Porto Maurizio, Savona, Genova, Spezia, Livorno, Viareggio, Civitavecchia, Gaeta, Napoli, Torre del Greco, Portoferraio, Maddalena e Cagliari; il secondo i compartimenti di Castellammare di Stabia, Salerno, Pizzo, Reggio Calabria, Taranto, Palermo, Messina; il terzo i compartimenti dell'Adriatico <sup>3)</sup>.

La pesca esercitata nei limiti del distretto al quale appartiene il battello che la esercita dicesi *limitata*, e *illimitata* quella fatta oltre i limiti del distretto a cui appartiene il battello o all'estero.

I battelli addetti alla pesca limitata sono muniti di speciale licenza; quelli addetti alla pesca illimitata hanno le carte di bordo, a meno che non venissero armati all'estero per esservi addetti permanentemente alla pesca costiera entro determinati limiti, nel qual caso basta la semplice licenza.

<sup>1)</sup> Questo limite è ora ritenuto troppo ristretto, per la evoluzione subita anche dalla pesca la quale è ora pure esercitata con battelli muniti di apparecchi motori a vapore, che possono quindi allontanarsi assai dalla spiaggia senza troppo preoccuparsi d'ogni perturbazione atmosferica. Ved. Cap. XXII. § 143.

<sup>2)</sup> R. decreto 7 gennaio 1869, n. 4914.

<sup>3)</sup> R. decreto 31 gennaio 1892, n. 76.